



Università degli  
Studi di Udine

### Accordo di contrattazione decentrata

N. 1 del 12.06.2001

Oggetto: Lavoro straordinario 2001.

Tra le parti

così costituite:

- Commissione di parte pubblica, nominata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento generale d'ateneo
- Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.), eletta il 26 novembre 1998, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL del comparto università (R.S.A.)

Dopo ampia discussione;

Ravvisata la necessità di modificare il precedente accordo n.4 dell'1.06.2000;

si conviene e stipula quanto segue:

1. L'Amministrazione si impegna a non utilizzare fondi del trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo per eventuali incrementi dello stanziamento a bilancio per l'esercizio 2001 previsto in L. 330 milioni.
2. Ai fini della ripartizione dei compensi per lavoro straordinario tra le strutture vale, per l'anno 2001 il criterio unico corrispondente a 25 ore pro capite annuali pagabili per ciascuna struttura, nei limiti del fondo di cui al precedente punto 1.
3. In deroga ai limiti di cui sopra, le posizioni di lavoro di diretta collaborazione con il Rettore (in virtù degli obblighi di costante reperibilità e presenza connessi al ruolo) nonché quelle del personale del CESA e quelle che prevedono la qualifica di autista (per la particolare rilevanza che assume la continuità del servizio) potranno ricorrere al lavoro straordinario nella misura individuale non superiore a 350 ore pro capite annuali.
4. Sarà considerato lavoro straordinario indistintamente per tutto il personale dell'Ateneo quello definito dalle norme dettate in tema di flessibilità nella circolare di amministrazione n. 37 del 31.12.1997 paragrafo 3.2, pag. 4. Ove, per le caratteristiche della mansione, non fosse applicabile la flessibilità come intesa nella predetta circolare, sarà applicata l'indennità di disagio, a valere sullo specifico fondo del trattamento accessorio.
5. Non potrà essere trattato come lavoro straordinario l'esercizio delle mansioni di custode, così come definite nelle norme vigenti, relativamente alle sedi assegnate.
6. I costi relativi al lavoro straordinario reso per ragioni di ricerca e altro, per manifestazioni ed eventi speciali dell'Ateneo (es. inaugurazione anno accademico, salone dello studente, convegni di carattere generale e trasversale, ecc.) oltre i limiti disponibili nel monte ore della struttura, saranno a carico delle singole strutture o dei fondi di ricerca.
7. L'attività fuori sede (trasferte), ferma restando l'opzione per il recupero, darà luogo al diritto di percepire il trattamento per lavoro straordinario nella misura strettamente corrispondente al tempo impiegato in viaggio con i mezzi di trasporto consentiti (in tal caso sarà corrisposto al dipendente il 60%

dell'indennità oraria per lavoro straordinario) e dell'impegno documentato in ore dell'attività fuori sede, qualora eccedente il profilo orario personale (100% dell'indennità oraria). Fa eccezione il personale con la qualifica di "autista" al quale competono, oltre il profilo orario individuale, il pagamento per intero del lavoro straordinario in tempo di viaggio effettivo e nella misura del 60% per il tempo impiegato in attesa effettiva, cioè durante la quale non svolga alcuna attività per conto dell'Università.

8. Le ore di lavoro straordinario effettuate da personale in servizio presso unità organizzative diverse da quella di assegnazione (così come risultante dagli atti amministrativi adottati) saranno imputate, ai soli fini del rispetto dei limiti individuali, alle unità stesse.

9. Viene disdetto il già citato accordo n. 4 del 01.06.2000.

F.to La Commissione di parte pubblica	F.to La Parte sindacale
---------------------------------------	-------------------------

---